

123

SENT. N.
R.G.
ORON.
PER.

GIUDICE DI PACE DI BARRA - NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra - Napoli, dr.ssa Ersilia PICCOLLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. del R. G., riservata alla udienza del

TRA

, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Croce Rossa, 4, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Piscitelli (c.f. PSC PLG 82E29 F839W) che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

Pec: pierluigipiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it

- ATTORE -

E

RYANAIR DAC, già Ryanair Ltd, in persona del suo procuratore speciale , con sede in Dublin Airport, Country Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile rilasciata in data a rogito del Notaio e procura speciale allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.

(c.f. del Foro di , dall'Avv. (c.f.), del Foro di e dall'Avv. (c.f.), del Foro di , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pec:

- CONVENUTA -

Conclusioni: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, , nel premettere di aver acquistato un biglietto aereo presso il vettore Ryanair Dac, per il volo n. delòre ore 21.00 per la tratta Treviso - Napoli per il giorno con arrivo a destinazione per le ore 23.51, esponeva: 1) che nel giorno stabilito per la partenza, giunto presso l'aeroporto di Treviso con largo anticipo, per imbarcarsi sul volo n. , dopo avere espletato tutte le formalità del caso, era in attesa di imbarcarsi, allorquando il personale preposto comunicava un ritardo della partenza del velivolo, senza alcuna precisare il motivo e la durata del ritardo; 2) che dopo un'attesa estenuante, solo a seguito di richieste insistenti da parte di tutti i passeggeri in partenza, veniva comunicato

genericamente che il volo era stato cancellato; 2) che dopo numerosi rinvii, e a fronte di una scarsa informazione, giungeva a destinazione (cioè Napoli) solo alle ore 10.30 del giorno successivo, ben 12 ore dopo l'orario di arrivo previsto dal contratto di trasporto intercorso con il vettore aereo.

Tanto premesso, con il predetto atto l'istante chiedeva, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Ryanair Dac, conseguente alla cancellazione del volo e successivo ritardo di quello riprogrammato, a causa del quale giungeva a destinazione con circa 12 ore di ritardo, rispetto all'orario originariamente previsto e, per l'effetto, la condanna della stessa a corrispondere la somma di € 250,00, quale compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/04, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, materiali e non, quantificati in corso di causa o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza di € 1.032,00, vinte le spese di lite.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la compagnia aerea Ryanair, la quale, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione, nel merito impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto siccome infondata in fatto e diritto, vinte le spese.

Ammessa ed espletata prova per testi, prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che le legittimazioni di entrambe le parti del presente giudizio possono ritenersi sufficientemente provate a mezzo documentazione depositata in atti, inoltre, sul punto non vi è alcuna contestazione.

Passando all'esame della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice, va osservato quanto segue.

Con riferimento al difetto di giurisdizione valgono i principi come affermati dalla Cassazione SS.UU. Civili n. 3561/2020". La giurisdizione si radica in Italia "sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio", sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". In particolare, tale ultimo luogo coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio dell'acquirente - quale luogo nel quale lo stesso sia venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo (così *Cass. 18257/2019*).



Inoltre, i giudici di legittimità concludono il loro percorso argomentativo affermando che: «ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall' art. 33 della Convenzione di Montréal».

Orbene, nel caso di specie, avendo l'istante la propria residenza in Napoli - Barra, quartiere che rientra proprio nel mandamento di questo giudice, la competenza in ordine al presente giudizio è del Giudice di Pace di Barra.

Concludendo, alla luce delle predette argomentazione, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione come sollevata dalla convenuta.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata, pertanto va accolta nei limiti che seguono.

Ricostruiti i fatti storici nei termini prospettati dall'istante in parte narrativa, è pacifico che la convenuta Ryanair Dac, in virtù dell'acquisto del biglietto aereo come indicato in premessa, avrebbe dovuto portare l'istante, il giorno _____, alle ore 21.00 dall'aeroporto di Treviso a quello di Napoli Capodichino per le ore 23.51.

E' pacifico, altresì, perché provato anche a mezzo deposizione testimoniale, che il volo n. _____, già previsto per il _____, alle ore 21.00, dall'aeroporto di Treviso veniva improvvisamente cancellato, senza alcuna valida motivazione e che l'istante ha dovuto far ritorno a Napoli con un autobus, arrivando a destinazione alle ore 10.30 del giorno successivo, ben 12 ore dopo l'orario di arrivo previsto dal contratto di trasporto intercorso con il vettore aereo.

Resta da stabilire, quindi, se la convenuta può essere ritenuta responsabile della cancellazione del volo oggetto di causa e, quindi, delle conseguenze dello stesso.

Orbene, rileva questo giudice, che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1584 del 06/12/17 ha statuito che se il volo aereo arriva in ritardo o, addirittura viene cancellato, al passeggero basta esibire il biglietto per chiedere il risarcimento; spetta invece alla compagnia aerea dimostrare la propria correttezza e l'aver garantito tutti i servizi richiesti dalle convenzioni internazionali; nel caso che ci occupa la convenuta non ha dimostrato con idonea documentazione la causa di forza maggiore che impedito il decollo del volo in questione; pertanto, la domanda di risarcimento proposta dall'istante è fondata.

La fonte normativa per quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto agli istanti è il Regolamento UE 261/04 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai



avv. Per Luigi Piscitelli - Piazza FinenzodellaFornithin 3 - Napoli ©2019. All Rights Reserved

passengeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, all'art. 6 prevede che il vettore aereo "qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

- a) di due ore o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
- b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; p
- c) di quattro o più ore per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), deve innanzitutto prestare assistenza ai passeggeri che saranno costretti a partire in ritardo.

Il successivo articolo 9 intitolato "Diritto ad assistenza" prevede che il vettore assicuri ai passeggeri che partiranno in ritardo pasti, bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa.

Se il ritardo si protrae è prevista anche la sistemazione in albergo qualora sia necessario uno o più pernottamenti, con trasporto sempre a cura e spese del vettore- tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

Il secondo comma dello stesso art. 9 prevede che il passeggero ha diritto ad effettuare, sempre a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o posta elettronica. Nel fornire questa tipologia di assistenza il terzo comma del citato art. 9 del Regolamento UE 261/07 prevede che il vettore aereo operativo preli particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

Oltre a tali misure, l'art. 7 del citato regolamento prevede che al passeggero venga corrisposto da parte della compagnia aerea, per il semplice fatto di partire in ritardo, un indennizzo monetario in misura stabilita in base alla lunghezza della tratta.

Precisamente la compensazione pecuniaria viene così stabilita: a) 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; b) 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e 3500 km; c) 600,00€ per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) e b).

Il comma terzo dell'art. 7 prevede che la compagnia paghi tali somme, alternativamente, in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

Detli importi possono essere ridotti del 50% se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'art. 8 del suindicato Regolamento, sempre che l'orario di arrivo non superi l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato: a) di due ore, per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; b) di tre

ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e 3500 km; c) di quattro ore, per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) e b).

L'art. 14 prevede l'obbligo del vettore di informare i passeggeri in merito ai loro diritti in caso di ritardo nella partenza del volo che superi i tempi di cui all'art. 6 del citato Regolamento, obbligo di informazione che le compagnie debbono osservare mediante affissione nella zona di imbarco in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il seguente testo: **“In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”**.

Se poi il passeggero subisce il ritardo che eccede i limiti orari sopradetti, scatta per il vettore aereo l'obbligo di consegnare a ciascun passeggero un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del citato Regolamento.

Va ricordato che in base all'art. 3 del Regolamento il diritto alla compensazione pecuniaria non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici

Dal punto di vista territoriale lo stesso art. 3 prevede che le compensazioni per ritardo si applichino solo ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

Il Regolamento citato all'art. 15 prevede che tali diritti non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia e che nel caso ciò avvenga per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto, o se comunque risulti che il passeggero non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (4^a Sez.) del 19/11/09 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo del volo, è stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che

raggiungono la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore a 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato.

Ebbene, nella fattispecie in esame trattasi di volo su una distanza inferiore a 1.500 km e, quindi si ricade nella previsione di cui all'art. 7 - lett. a), atteso inoltre che l'istante è giunto a destinazione con un ritardo di circa 16 ore.

Pertanto al sig. _____ va riconosciuta sicuramente la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE 261/04.

In ordine alla richiesta degli ulteriori danni patiti, nessuna somma può essere riconosciuta, in quanto agli atti nulla è stato prodotto a sostegno della domanda.

Per le brevi considerazioni innanzi esposte, la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 250,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le competenze si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra - Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la compagnia aerea Ryanair Dac, al pagamento in favore dell'istante, della somma di € 250,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta la richiesta degli ulteriori danni patiti in quanto non provati;
3. condanna, altresì, la detta compagnia aerea, al pagamento, in favore del procuratore anticipatorio dell'istante, delle competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi € _____, di cui € _____ per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Barra - Napoli il

GIUDICE DI PACE DI BARRA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li _____
Il Cancelliere _____



Il Giudice di Pace
dr. ssa Ersilia PICCOLI
Ersilia Piccoli